

**L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO
205/10, DI RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2008/98/CE**

Eugenio Onori

Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- Misure di semplificazione amministrativa con conseguente abbattimento dei costi connessi all'iscrizione
- Qualificazione delle imprese che si iscrivono all'Albo

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- Estensione delle competenze dell'Albo al trasporto dei rifiuti per ferrovia e per via marittima.
- Nuova composizione del Comitato Nazionale

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- **Obbligo d'iscrizione per ENTI e imprese.**
- **Non è più previsto l'obbligo d'iscrizione per la gestione di impianti di titolarità di terzi e impianti mobili (categorie 6 e 7).**
- **Non è più prevista la procedura semplificata d'iscrizione (categorie 2 e 3).**

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- **Comma 7**

Sovrapponibilità delle procedure d'iscrizione:

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- **Comma 10 - nuova articolazione sistema delle fideiussioni:**
l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi non richiede più la prestazione di fideiussioni.

Debbono essere prestate a favore dello Stato.

- raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
- intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi
- Le garanzie sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate Emas e del 40 per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 14001.
- Gli importi e le modalità delle garanzie finanziarie debbono essere stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal DM 8 ottobre 1996, modificato con DM 13 aprile 1999.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 9 febbraio 2011

Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono:

- richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 9 febbraio 2001

Le imprese iscritte nella categoria 4 possono:

- continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dalla disposizione transitoria contenuta al comma 5 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06.
- richiedere la revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria prestata rimanendo iscritte nella categoria 4.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 9 febbraio 2011

Le imprese iscritte nella categoria 1, possono:

- continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione;
- qualora non risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, richiedere la revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria prestata;
- qualora risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi richiedere la revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria prestata e prestare contestualmente nuova garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l'impresa dovrà dichiarare.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 9 febbraio 2011

- L'iscrizione, o il rinnovo dell'iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l'impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.
- Come nel caso delle imprese iscritte, per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l'impresa dovrà dichiarare con la domanda d'iscrizione.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 9 febbraio 2011

Iscrizioni nelle categorie 2 e 3.

- L'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d'iscrizione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06..
- Considerato che le disposizioni relative alle categorie 2 e 3 del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non è più possibile presentare domanda d'iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione per tali categorie.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 9 febbraio 2011

- Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.
- Sempre in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998

commercianti e intermediari di rifiuti

- Prima previsione legislativa DL 8 luglio 1994 , n.438
- Delibera. 2 del 15 dicembre 2010 - Revisione requisiti delibera 3 febbraio 2000
- decreto fideiussioni: DM 8 ottobre 1996, modificato con DM 13 aprile 1999 (nell'attesa dell'emanazione dell'apposito decreto).

commercianti e intermediari di rifiuti

Delibera n. 1 del 19 gennaio 2011:

- La deliberazione n. 2 del 15 Dicembre 2010 entra in vigore ed è efficace dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla adozione della presente deliberazione (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011).
- Entro il termine di sessanta giorni dal **18 febbraio 2011**, le imprese in attività alla data di entrata in vigore della delibera n. 2 del 15 Dicembre 2010 devono presentare domanda d'iscrizione all'Albo.

Delibera n n. 2 del 15 Dicembre 2010

La dotazione minima di personale è costituita da:

- a) il legale rappresentante dell'impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
- b) i lavoratori dipendenti anche a tempo parziale e i lavoratori a progetto;
- c) i soci delle società purché prestatori d'opera all'interno dell'impresa.

DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE CATEGORIA 8						
	classe F	classe E	classe D	classe C	classe B	classe A
	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Personale	1	2	3	4	5	6

- 1. Concorrono a formare la dotazione minima le unità di personale ricomprese nelle categorie in cui l'impresa risulta già iscritta.**
- 2. Concorre a formare la dotazione minima il Responsabile Tecnico individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).**
- 3. Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 3 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;**
- 4. Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 2 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;**
- 5. Per l'iscrizione nella classe C, nella dotazione minima di personale deve essere ricompreso: 1 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione n.003 del 16 luglio 1999;**
- 6. Gli anni di esperienza di cui ai precedenti punti devono essere maturati nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti**

ALLEGATO "B"

IMPORTI CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA S					
classe F	classe E	classe D	classe C	classe B	classe A
< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
35.000,00 euro	50.000,00 euro	80.000,00 euro	260.000,00 euro	1.100.000,00 euro	1.800.000,00 euro

Delibera n. 1 del 19 gennaio 2011

Il responsabile tecnico può essere:

- il legale rappresentante dell'impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
- un lavoratore dipendente anche a tempo parziale;
- un socio della società purché prestatore d'opera all'interno dell'impresa;
- un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all'Albo.

Delibera n n. 2 del 15 Dicembre 2010

- L'elenco delle materie d'insegnamento di cui al modulo D dell'allegato "A" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo prot. n. 003 del 16 luglio 1999 è sostituito dall'elenco di cui all'allegato "E" alla presente deliberazione. Tale modulo ha una durata minima di 40 ore.

ALLEGATO “D”

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8					
classe F	classe E	classe D	classe C	classe B	classe A
< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
D + 2 aa/L/CF	D + 3 aa/L/CF + 1 aa	D + 4 aa/L + 1 aa/CF + 3 aa	L + 2 aa/CF + 7 aa	L + 3 aa/CF + 8 aa	L + 3 aa/CF + 10aa

LEGENDA

D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico

L = Laurea di indirizzo scientifico

CF = Corso di formazione

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti

Delibera n. 2 del 15 Dicembre 2010

disposizioni transitorie

- Le imprese in attività alla data del 18 febbraio 2011 presentano domanda d'iscrizione all'Albo entro il termine di sessanta giorni da tale data, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del D.M. 406/98.
- L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che presentano domanda d'iscrizione nei termini di cui sopra, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti. Le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell'iscrizione.

Delibera n n. 2 del 15 Dicembre 2010

disposizioni transitorie

- Per dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione o commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le imprese devono attestare, utilizzando il modello di cui all'allegato "F", di aver adempiuto all'obbligo di informazione al Sistri ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 17 dicembre 2009, o all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, relativamente all'anno precedente o all'anno nel quale viene effettuata la domanda d'iscrizione all'Albo.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 16 marzo

DM 8 ottobre 1996, modificato con DM 13 aprile 1999
(nell'attesa dell'emanazione dell'apposito decreto).

- 1. Per l'esercizio delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in base alle classi d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, si fa riferimento agli ammontari stabiliti dall'articolo 4, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.
- 2. Per l'esercizio delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in base alle classi d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, si fa riferimento agli ammontari stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.

Direttive del Comitato nazionale dell'Albo circ.n.240 del 16 marzo

- Qualora l'attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi relativi ai rifiuti pericolosi, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione.
- Ai sensi dell'articolo 212, comma 10, del D.Lgs 152/06, gli importi sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- **Comma 11 - nuova articolazione sistema delle fideiussioni:**
- Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica, nel rispetto di criteri da stabilirsi da parte dello Stato .
- Nelle more dell'adozione di detti criteri si applicano, rispettivamente, le disposizioni del DM 5 luglio 2005 e del DM 5 febbraio 2004.
- Le garanzie sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate Emas e del 40 per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 14001.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- **comma 8**

Trasporto dei propri rifiuti

Produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti

- **Non pericolosi**
- **Pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 Lt giorno**

La procedura e le modalità di iscrizione e di variazione dell'iscrizione rimangono analoghe a quelle previste in precedenza ai sensi del DLG n. 152/2006 come modificato con DLG n. 4/2008

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

comma 8

- **L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni.**
- **Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10 aggiornamento delle iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 (prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 4/08) ai sensi della normativa vigente fino a quella data.**

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

comma 8

Circ. del Comitato nazionale n.432 del 15 marzo 2011

- schema di domanda di aggiornamento.
- Considerato l'elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l'espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2010), le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011. In difetto, la Sezione regionale potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

comma 8

Circ. del Comitato nazionale n.432 del 15 marzo 2011

termini di decorrenza dei dieci anni di durata delle iscrizioni all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, effettuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10:

- per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, il suddetto termine deve intendersi riferito alla data della delibera di aggiornamento dell'iscrizione;
- per le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs 4/08, il termine deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 205/2010.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

- **comma 12**

Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

Le modalità e i requisiti per l'iscrizione di questi soggetti devono essere stabilite dal Comitato Nazionale dell'Albo

Articolo 194, comma 3

- **Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali**

L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212.

Articolo 194, comma 3

Deliberazione Comitato Nazionale dell'Albo n.3 del 22 dicembre 2010

Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano

Circolare CN Albo n.137 del 24 gennaio 2011:

le imprese già iscritte all'Albo, che intendono effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti in aggiunta ai trasporti per i quali sono già iscritte, non sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010.

Deliberazione Comitato Nazionale dell'Albo n.3 del 22 dicembre 2010

Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano in attività alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 presentano domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.M. 406/98, utilizzando il modello allegato.

Deliberazione Comitato Nazionale dell'Albo n.3 del 22 dicembre 2010

con la domanda d'iscrizione attestano in lingua italiana mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del DM 406/98;
- i numeri di targa e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto;
- il possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
- elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare e relativo codice dell'Elenco Europeo dei rifiuti.

Deliberazione Comitato Nazionale dell'Albo n.3 del 22 dicembre 2010

- L'iscrizione è effettuata sulla base delle suddette dichiarazioni e ne viene rilasciata contestuale ricevuta che consente di operare.
- Successivamente la Sezione regionale verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la domanda d'iscrizione e rilascia il provvedimento formale di iscrizione.
- Nelle more del rilascio del provvedimento formale d'iscrizione la ricevuta deve essere tenuta a bordo dei veicoli utilizzati.
- Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti, dispone la cancellazione dall'Albo.

Deliberazione Comitato Nazionale dell'Albo n.3 del 22 dicembre 2010

Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, le imprese interessate presentano:

- Perizia giurata sull'idoneità dei veicoli;
- copie delle carte di circolazione dei veicoli;
- copia della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
- documentazione attestante i requisiti del responsabile tecnico;
- documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.

La documentazione deve essere accompagnata da traduzione nella lingua italiana giurata nei modi di legge.

- La mancata ricezione nel termine di 60 giorni della documentazione è considerata equivalente al mancato possesso delle condizioni e dei requisiti attestati con la domanda d'iscrizione.

Deliberazione Comitato Nazionale dell'Albo n.3 del 22 dicembre 2010

- Le imprese con sede legale all'estero e non dotate di una sede secondaria* nel territorio italiano presentano la domanda d'iscrizione ad una delle Sezioni regionali a propria scelta e si conformano a quanto disposto dal citato articolo 12, comma 1, del DM 406/98, nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione.
- Nell'attesa della definizione degli appositi requisiti, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto in possesso dei requisiti di cui alla delibera del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 16 luglio 1999.
- capacità finanziaria nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione

*il requisito della sede secondaria può ritenersi soddisfatto, considerato il disposto dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del D.M. 406/98, anche dall'impresa che disponga di un domicilio in Italia.

Articolo 188-ter, comma 5

- **Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive modifiche.**

Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009 relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

comma 9

Coordinamento tra Albo gestori ambientali e SISTRI

le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti tenute ad aderire al SISTRI devono procedere, in relazione a ciascun veicolo a motore utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento dei seguenti obblighi:

- ritiro dei dispositivi USB presso la Sezione regionale territorialmente competente;
- installazione della black box presso le officine autorizzate.

Modifiche all'art.212 del D.Lgs 152/06

comma 9

Coordinamento tra Albo gestori ambientali e SISTRI

- Entro 2 mesi le Sezioni regionali dell'Albo procedono, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di installazione delle black box.
- Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'interessato abbia provveduto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.